

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: affidamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.p. 23/1990, del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Consiglio regionale per il periodo dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 – Impegno di spesa euro 3.660,00 (IVA inclusa) - CIG B50BC266EE.

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD), che vincola le Pubbliche Amministrazioni ad un costante e puntuale aggiornamento degli adempimenti in materia di protezione dei dati;

dato atto che fino al 31 dicembre 2024 la consulenza in materia di privacy ed il servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono stati effettuati a favore del Consiglio regionale e della Giunta regionale dal Consorzio dei Comuni Trentini, giusto decreto della dirigente della Ripartizione IV – Risorse strumentali della Giunta regionale n. 91 del 06 dicembre 2023, come condiviso con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 83 di data 28 dicembre 2023;

considerato, altresì, che, a mente dell'art. 37, par. 6 del Regolamento UE sopra individuato, le funzioni di RPD possono essere assegnate ad un dipendente del titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ovvero possono essere affidate "in base a un contratto di servizi";

dato atto che la ricognizione interna sulla disponibilità di dipendenti del Consiglio regionale aventi la professionalità richiesta per lo svolgimento del servizio di Responsabile della protezione dei dati (RPD), alla data del 18 dicembre 2024, ha dato esito negativo;

dato atto della necessità del Consiglio regionale di fruire del servizio *de quo* anche per l'anno 2025 e seguenti, e, per quanto evidenziato all'alinea precedente, di ricorrere ad un soggetto esterno;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che "*La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato*";

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto l'articolo 1, comma 1 bis, della citata L.P. 2/2016, il quale dispone che "*Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in*

materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile...";

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

visto, in particolare l'articolo 21, comma 4, della citata legge provinciale n. 23 del 1990, il quale prevede che *"[...] fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto di servizio può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei"*;

dato atto che la soglia prevista dalla normativa statale è indicata all'articolo 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, ove si fa riferimento all'*"affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro (...)"*;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all'approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante *"Determinazioni in merito all'assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale"*;

dato che, per quanto precisato all'alinea precedente, il valore complessivo dell'appalto ammonta ad euro 9.000,00;

dato atto dell'indagine di mercato effettuata dal Consiglio regionale ai fini della formulazione della richiesta di offerta;

ritenuto, quindi, opportuno richiedere, tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, alla ditta Dream S.r.l. con sede legale a Tione di Trento, via Giovanni Prati n. 23, C.F. e P.IVA n. 01871820229, un'offerta per il servizio di RPD per il periodo dal 01 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, alle condizioni stabilite dal capitolato speciale allegato alla richiesta di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che contiene la facoltà di rinnovo del servizio fino a ulteriori due anni alle stesse condizioni, prezzo incluso, del 2025;

vista l'offerta per l'anno 2025 presentata dalla società Dream S.r.l. entro il termine previsto del 30 dicembre 2024, pari ad euro 3.000,00 (IVA esclusa);

preso atto che il contratto sarà perfezionato tramite la piattaforma degli acquisti pubblici CONTRACTA, nelle forme d'uso commerciale, così come previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23;

preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

considerato che la previsione di una penale per il caso di ingiustificato e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali assolve indirettamente alla funzione di garanzia per il Consiglio regionale sulla corretta esecuzione del contratto e consente di omettere la richiesta di una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023, verranno

svolti a campione ai sensi dell'articoli 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

visto l'art. 120, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 in materia di modifica dei contratti in corso di esecuzione;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 20 settembre 2023 e s.m.;

accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 510 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2025;

d e c r e t a

1. di affidare, per le motivazioni indicate nelle premesse, alla ditta Dream S.r.l., con sede a Tione di Trento, via Giovanni Prati, 23 C.F. e P.IVA n. 01871820229, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Consiglio regionale per il periodo 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, alle condizioni stabilite dal capitolato speciale allegato alla richiesta di offerta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con facoltà di rinnovo del servizio fino a ulteriori due anni alle stesse condizioni, ivi compreso il prezzo;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 3.660,00, IVA inclusa, sul capitolo 510 - piano finanziario U.1.03.02.13.999, dell'esercizio 2025, a favore della ditta Dream S.r.l., con sede a Tione di Trento, via Giovanni Prati, 23 C.F. e P.IVA n. 01871820229, dando atto che l'obbligazione giuridica prevista sarà esigibile nell'anno 2025;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto per la fornitura di cui al presente provvedimento avverrà tramite la nuova piattaforma CONTRACTA nel rispetto della normativa vigente;
4. di procedere alla liquidazione ed al pagamento della prestazione su presentazione di idonea documentazione contabile;
5. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "*Codice del processo amministrativo*", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI

- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)

ND/CZ/ma



Firmato digitalmente da:
Zambaldi Cristina
Firmato il 31/12/2024 09:26
Seriale Certificato: 2683827
Valido dal 18/08/2023 al 18/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Firmato digitalmente da:
RELLA JUERGEN
Firmato il 31/12/2024 08:55
Seriale Certificato: 1093454
Valido dal 19/01/2022 al 19/01/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



CAPITOLATO TECNICO

per l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Organizzazione dei soggetti coinvolti
- Art. 4 – Modalità di esecuzione del progetto
- Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore
- Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 7 – Stipulazione e durata del contratto
- Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 9 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 10 – Vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
- Art. 12 – Subappalto
- Art. 13 – Tutela dei lavoratori
- Art. 14 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 15 – Sicurezza
- Art. 16 – Trattamento dei dati personali
- Art. 17 – Penali
- Art. 18 - Cauzione
- Art. 19 – Risoluzione e recesso del contratto
- Art. 20 – Definizione delle controversie
- Art. 21 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 22 – Obblighi in materia di legalità
- Art. 23 – Disposizioni anticorruzione
- Art. 24 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Oggetto del presente capitolato tecnico è l'affidamento del servizio di Responsabile della Protezione dei Dati (d'ora in poi RPD) a soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679.
2. L'affidamento avviene in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2021, che qui si intende richiamato e che reca indirizzi sulla designazione, sulla posizione e sui compiti del RPD in ambito pubblico.
3. L'affidamento ha luogo mediante trattativa diretta ai sensi della normativa provinciale richiamata dall'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. L'assunzione del ruolo di RPD prevede di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:
 - a) informare e fornire consulenza in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla protezione dei dati, in relazione ai diversi processi organizzativi, di compliance management di gestione dei sistemi informatici. Per informazione e consulenza si intendono aggiornamenti normativi, pareri e supporto (anche a distanza, attraverso email e strumenti di videoconferenza), che siano mirati alla condivisione con il Consiglio regionale delle conoscenze specifiche del RPD, a partire da una valutazione della loro applicabilità al contesto specifico. L'attività di informazione e consulenza è mirata anche a garantire la sicurezza dei dati, che chiede di essere perseguita mediante processi organizzativi adeguati, imperniati sull'utilizzo di strumenti operativi e prodotti tecnologici coerenti ed efficaci.
 - b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali. Il RPD può sorvegliare sull'attribuzione delle responsabilità, sulla sensibilizzazione e sulla formazione del personale dell'amministrazione. A tal fine, è previsto lo svolgimento di attività di audit, che è lo strumento per valutare il livello di maturità del sistema privacy in relazione alle dimensioni chiave di natura normativa, organizzativa, procedurale e tecnologica e per individuare spazi di miglioramento e di evoluzione del sistema di gestione dei dati e delle informazioni. Il Consiglio regionale, che cura la formazione del proprio personale, potrà richiedere l'attivazione di interventi formativi trasversali o rivolti a categorie specifici di soggetti che potranno essere oggetto di micro-progettazione ad hoc.
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo e fungere da punto di contatto con la stessa, sia ai fini di eventuali consultazioni preventive di cui all'articolo 36 del RGPD, che per tutte quelle attività necessarie ed opportune, assistendo l'amministrazione nell'adempimento conformemente al ruolo del RPD quale "facilitatore" nell'osservanza del Regolamento europeo.

Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art. 3 – Organizzazione dei soggetti coinvolti

1. Nell'esecuzione del servizio il RPD avrà come principali interlocutori i Designati del Consiglio regionale, nelle persone del Segretario generale e del Vicesegretario generale. Potranno essere coinvolti anche i Referenti Privacy. Per l'attività istruttoria, il riferimento è l'Ufficio Affari legali.
2. Il Consiglio regionale si impegna a garantire la disponibilità e, ove ritenuto opportuno, il coinvolgimento diretto dei responsabili di procedimento, se diversi dai Referenti privacy, nonché del personale coinvolto nei processi di trattamento dei dati.
3. L'appaltatore dovrà offrire competenze multidisciplinari, in grado di assumere e svolgere con professionalità il compito di Responsabile Protezione dei Dati (RPD), e dovrà indicare il Referente per il cliente in possesso di certificata competenza ed esperienza professionale maturata come consulente, formatrice, auditor e RPD.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del progetto

1. L'esecuzione del servizio deve assicurare la seguente modalità:
 - quattro audit annuali (indicativamente uno ogni trimestre) presso il Consiglio regionale;
 - la formalizzazione della nomina dell'affidatario del servizio di Responsabile della protezione dei dati, già al momento dell'assegnazione dell'incarico, mediante il portale del Garante per la Protezione dei Dati Personali;
 - disponibilità continuativa per esigenze di confronto o di supporto a distanza (via mail, telefono o videoconferenza) nonché per la gestione di eventuali problematiche o criticità emergenti;
 - attività periodica di aggiornamento ed informazione sulle novità in materia di privacy e sicurezza dei dati, personalizzate in funzione delle specificità e delle esigenze del Consiglio regionale;

Art. 5 – Obblighi dell'appaltatore

1. Nell'adempimento del presente affidamento, l'appaltatore è tenuto a usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, dalla normativa vigente in ordine alle attività oggetto di affidamento, nonché a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza e la rapidità delle risposte.
2. L'affidatario del servizio è tenuto a svolgere le attività previste dal presente capitolato con mezzi propri e con personale qualificato.

3. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio in conformità a quanto previsto nel presente capitolato che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto può costituire grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;

b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e successive modifiche e integrazioni;

c) per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Il codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;

d) per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”;

e) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

h) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

i) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 7 – Stipulazione e durata del contratto

1. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La durata contrattuale è di un anno, a decorrere dal 01 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, con facoltà del Consiglio regionale di rinnovo fino a ulteriori anni due alle medesime condizioni.

Art. 8 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il servizio sarà fatturato con cadenza annuale. Ai fini della fatturazione elettronica di cui al D.M. n.55/2013, verrà fornito all'appaltatore il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere riportato sulle fatture. Il Consiglio regionale rientra tra le pubbliche amministrazioni soggette alle disposizioni di cui all'art. 17-ter del DPR 633/72 (split payment).
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato.
3. Il Consiglio regionale provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale (fattura elettronica) e di regolare DURC.

Art. 9 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Art. 10 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, previste all'art. 120 comma 1 lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a fornire tempestiva comunicazione scritta al committente.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) punto 2 del D.Lgs.36/2023.

Art. 12 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 13 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi, dei contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 14 – Sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, il Consiglio regionale comunica all'affidatario, con particolare riferimento a sopralluoghi o audit presso la sede del Consiglio regionale, eventuali rischi esistenti e le misure di sicurezza da adottare.

2. E' fatto obbligo per l'appaltatore di rispettare le eventuali istruzioni di sicurezza ricevute.

Art. 15 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le comunicazioni relative al presente affidamento verranno effettuate presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'appaltatore privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Consiglio regionale, stazione appaltante, e l'appaltatore, che sarà nominato responsabile esterno, è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

2. Tutti i documenti, le informazioni e i dati che verranno in possesso dell'affidatario del servizio in oggetto, nel corso dell'esecuzione del servizio, sono considerati segreti e confidenziali. Lo stesso, si impegna a non comunicarli a terzi né ad impiegarli per usi propri se non dopo espressa autorizzazione.

3. Alla mail di riferimento indicata dalla stazione appaltante potrà essere inviata una *newsletter* periodica contenente articoli di qualità.

Art. 17 – Penali

1. In caso di ingiustificato e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali è consentita l'applicazione della penale massima di euro 500,00.=

Art. 18 - Cauzione

1. Ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 36/2023 la garanzia provvisoria non è dovuta.

Art. 19 – Risoluzione e recesso del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto e del recesso si applicano, rispettivamente, l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 20 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 21 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi e a tale scopo deve comunicare al Consiglio regionale gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 22 – Obblighi in materia di legalità

1. L'appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 23 – Disposizioni anticorruzione

1. L'affidatario del servizio dovrà operare rispettando e facendo rispettare agli eventuali suoi collaboratori il Codice di comportamento interno del Consiglio regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47/I-II del 25/11/2014 e comunque scaricabile al seguente link: https://www.consiglio.regione.taa.it/downloads/Codice_di_comportamento_-_6.11.2014_pubblicato.pdf

2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Consiglio regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Consiglio regionale nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 24 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore riconosce e accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.